Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 40

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 10 febbraio 1983 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## AVVISO AGLI ABBONATI

**E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.**

**Poiché senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.**

**Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.**

## SOMMARIO

## REGIONI

### Regione Abruzzo



## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 40 DEL 10 FEBBRAIO 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 5:

**Autoforlì, società per azioni, in Forlì:** Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1982.

**Gancia, società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 14 gennaio 1983.

**Rumianca, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni (verbale assembleare 4 maggio 1966).

**Rumianca, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni (verbale assembleare 27 aprile 1973).

**Ceramiche Girardi, società per azioni, in Palazzolo dello Stella:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1982.

**Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 19 gennaio 1983.

**Indena, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1983 (verbale 27 maggio 1977).

**Indena, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1983 (verbale 2 luglio 1968).

**Franchi, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 19 gennaio 1983.

**G. Paracchi & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 17 gennaio 1983 (delibera assembleare 26 gennaio 1977).

**G. Paracchi & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 17 gennaio 1983 (delibera assembleare 28 novembre 1975).

**I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni « 7 % - 1971-1986 » sorteggiate il 18 gennaio 1983.

**I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « IRI 12 % - 1977-1988 » sorteggiate il 18 gennaio 1983.

**Cerusa, società per azioni, in Genova-Voltri:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1982.

**Società cattolica di Reggio Emilia, costruzioni edili e stradali, società per azioni, in Reggio Emilia:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1982.

**C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 10 gennaio 1983.

**Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « serie AE/79 - 12 % » sorteggiate il 12 gennaio 1983.

**Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « serie AB/78 - 12 % » sorteggiate il 12 gennaio 1983.

**Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli:** Obbligazioni opere pubbliche, sorteggiate il 28 gennaio 1983.

**Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli:** Obbligazioni opere pubbliche, sorteggiate il 28 gennaio 1983.

**Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli:** Obbligazioni di credito fondiario sorteggiate il 28 gennaio 1983.

**Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, gestione credito fondiario, in Cosenza:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1983.

**Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, gestione credito fondiario, in Cosenza:** Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 28 gennaio 1983.

**Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1983.

**Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 4 febbraio 1983.

**F.I.M.E.T. - Fabbrica italiana motori elettrici Torino, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni.

**Città di Torino:** Avviso di rettifica.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1982, n. **1078.**

**Istituzione presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, del ruolo speciale previsto dall'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che prevede l'inquadramento in distinti ruoli speciali del personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, nonchè di quello comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali, che non abbia trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella *A* della legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero che abbia esercitato la facoltà di opzione nei termini previsti dall'art. 21 della citata legge 20 marzo 1980, n. 75;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 618;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visti gli articoli 9 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106, recante norme per la disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e le tabelle di equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In attesa che si provveda alla rideterminazione, per ogni qualifica, delle dotazioni organiche delle singole amministrazioni statali, in attuazione del disposto degli articoli 5 e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono istituiti, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il ruolo speciale dei servizi centrali della indicata Ragioneria generale dello Stato ed il ruolo speciale delle ragionerie provinciali dello Stato, con decorrenza 1° gennaio 1981.

Art. 2.

La dotazione organica dei ruoli speciali di cui al precedente articolo è, rispettivamente, fissata nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

Nei ruoli speciali è inquadrato il personale di cui al terzo comma dell'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, come integrato dall'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, assegnato rispettivamente agli uffici centrali della Ragioneria generale dello Stato e a quelli delle ragionerie provinciali dello Stato.

Art. 3.

L'inquadramento nei ruoli speciali è effettuato, con decorrenza 1° gennaio 1981 o con decorrenze successive in conseguenza della entrata in vigore di ulteriori provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma di enti pubblici, con decreto del Ministro del tesoro, nelle qualifiche previste nelle allegate tabelle, sulla base della disciplina generale e delle tabelle di equiparazione fissate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981.

Art. 4.

Al personale inquadrato nei ruoli speciali istituiti con il presente decreto si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico di attività di servizio nonchè quello di previdenza e di quiescenza vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 5.

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica potranno essere apportate modifiche alle tabelle allegate al presente decreto in conseguenza della necessità di inquadramenti da effettuarsi in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 in qualifiche diverse da quelle previste, nonché in relazione al compimento di processi di mobilità connessi all'attuazione delle leggi di soppressione, scorporo o riforma degli enti pubblici, non definiti alla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1982

PERTINI

ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *dicembre* 1982
*Registro n.* 39 *Tesoro, foglio n.* 87

TABELLA A

QUALIFICHE E DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI CENTRALI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

| Posizioni giuridiche nell'ente di provenienza | Posizioni nell'ordinamento statale | Dotazione organica |
|---|---|---|
| PERSONALE AMMINISTRATIVO | | |
| Direttore generale ente di 2° livello | Dirigente generale livello C | 3 |
| Direttore generale ente di 3° livello<br>Dirigente superiore | Dirigente superiore | 4 |
| Dirigente | Primo dirigente | 11 |
| Direttore aggiunto di divisione o qualifiche equiparate<br>Collaboratore con 9 anni e 6 mesi di anzianità nella qualifica | 8ª qualifica funzionale | 4 |
| Segretario capo<br>Segretario principale con 13 anni di anzianità nella carriera<br>Assistente coordinatore<br>Assistente con 13 anni di anzianità nella qualifica | 7ª qualifica funzionale | 16 |
| Assistente<br>Segretario | 6ª qualifica funzionale | 11 |
| Coadiutore superiore<br>Coadiutore principale con 13 anni di anzianità nella carriera<br>Archivista dattilografo con 13 anni di anzianità nella qualifica | 5ª qualifica funzionale | 9 |
| Archivista dattilografo<br>Coadiutore | 4ª qualifica funzionale | 8 |
| Commesso capo<br>Commesso livello differenziato<br>Commesso con 8 anni di anzianità nella qualifica | 3ª qualifica funzionale | 3 |
| Commesso | 2ª qualifica funzionale | 1 |
| PERSONALE TECNICO | | |
| Collaboratore tecnico | 7ª qualifica funzionale | 1 |
| Assistente tecnico | 6ª qualifica funzionale | 3 |
| Operatore tecnico 8ª classe stipendiale | 5ª qualifica funzionale | 1 |
| Operaio specializzato | 4ª qualifica funzionale | 1 |
| Operaio qualificato<br>Commesso capo o qualifiche equiparate<br>Agente tecnico con 7 anni di anzianità nella qualifica | 3ª qualifica funzionale | 3 |
| Agente tecnico | 2ª qualifica funzionale | 2 |

TABELLA B

QUALIFICHE E DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO

| Posizioni giuridiche nell'ente di provenienza | Posizioni nell'ordinamento statale | Dotazione organica |
|---|---|---|
| PERSONALE AMMINISTRATIVO | | |
| Assistente con 13 anni di anzianità | 7ª qualifica funzionale | 1 |
| Assistente | 6ª qualifica funzionale | 10 |
| Archivista dattilografo con 13 anni di anzianità nella qualifica<br>Archivista dattilografo all'8ª classe di stipendio | 5ª qualifica funzionale | 7 |
| Coadiutore<br>Archivista dattilografo | 4ª qualifica funzionale | 17 |
| Commesso | 2ª qualifica funzionale | 1 |
| PERSONALE TECNICO | | |
| Assistente tecnico | 6ª qualifica funzionale | 2 |
| Operaio specializzato | 4ª qualifica funzionale | 1 |
| Agente tecnico con 7 anni di anzianità nella qualifica | 3ª qualifica funzionale | 2 |
| Agente tecnico | 2ª qualifica funzionale | 2 |

LEGGE 25 gennaio 1983, n. 26.

## Modifica degli articoli 179 e seguenti del codice della navigazione concernenti le formalità di arrivo e partenza delle navi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

Gli articoli 179, 180 e 181 del codice della navigazione, nel testo di cui alla legge 9 dicembre 1975, n. 744, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 179 - (*Nota di informazioni all'autorità marittima*). — All'arrivo della nave in porto il comandante della nave deve far pervenire al comandante del porto o all'autorità consolare una comunicazione, dalla quale risultino il nome o il numero, il tipo, la nazionalità, il tonnellaggio della nave, il nome dell'armatore e il nome e il domicilio del raccomandatario, la quantità e la qualità del carico, nonché l'indicazione della sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, il nume-

ro e la nazionalità dei componenti dell'equipaggio, il numero dei passeggeri, brevi indicazioni sul viaggio, la data e l'ora di arrivo e la data e l'ora prevista per la partenza della nave, il porto di provenienza e quello di prevista destinazione, la posizione della nave nel porto, nonché gli altri elementi richiesti in base a disposizioni legislative o regolamentari o eventualmente determinati con decreto del Ministro della marina mercantile.

Detta comunicazione dovrà essere integrata prima della partenza da una dichiarazione del comandante della nave relativa all'adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, doganale e contrattuale, da consegnarsi alla predetta autorità marittima o consolare.

Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora preveda che la sosta della nave avvenga in ore di chiusura del locale ufficio consolare, dovrà provvedere a fare pervenire in tempo utile per via radio al consolato la comunicazione di cui al primo comma, limitatamente agli elementi disponibili; negli stessi casi la dichiarazione integrativa di partenza sarà resa in base a particolari disposizioni impartite dal console. In caso di inesistenza di locali uffici consolari o di impossibilità di procedere alle comunicazioni di cui sopra, del fatto dovrà darsi pronta e motivata notizia nella comunicazione da farsi al comandante del porto o all'autorità consolare nel successivo porto di approdo.

Il Ministro della marina mercantile può, con proprio decreto, stabilire norme speciali per le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonché per altre categorie di navi adibite a servizi particolari.

Art. 180. - (*Verifiche ed ispezioni*). — Il comandante del porto o l'autorità consolare può ad ogni tempo verificare il contenuto della comunicazione presentata o fatta pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.

Le predette autorità possono inoltre disporre ispezioni alla nave; i relativi risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo unitamente alle eventuali prescrizioni impartite.

Art. 181. - (*Rilascio delle spedizioni*). — La nave non puo partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell'autorità consolare.

Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante l'apposizione del visto — con l'indicazione dell'ora e della data — sull'originale della dichiarazione integrativa di partenza, nonché su copia della stessa che viene restituita al comandante della nave il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo sino al successivo approdo.

Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonché agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorità. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti portuali o consolari, al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonché in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge ».

Art. 2.

Il numero 4 del primo comma dell'articolo 171 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« 4) i dati relativi all'arrivo e alla partenza della nave ».

Art. 3.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, si provvederà alle modifiche del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione conseguenti alle innovazioni introdotte con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — DI GIESI — DARIDA — COLOMBO — FORTE

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 2 febbraio 1983.

**Tipi e caratteristiche dei veicoli a motore che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 80 e 86 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito rispettivamente dagli articoli 2 e 4 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, con i quali si dà mandato al Ministro dei trasporti di stabilire, con decreto, i tipi e le caratteristiche dei veicoli a motore che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con la patente per veicoli della categoria *F*, se adattati in relazione alla loro infermità, ovvero con la patente per i veicoli delle categorie *A* e *B*, quando non è necessario prescrivere adattamenti;

Visto l'art. 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, con il quale sono stati rispettivamente sostituiti ed abrogati gli articoli 30 e 31 del predetto testo unico e con il quale le macchine operatrici e i carrelli sono stati riuniti nell'unica categoria delle macchine operatrici;

Visti i decreti ministeriali 8 gennaio 1975 e 24 gennaio 1980, con i quali sono stati stabiliti nelle misure di 80 e di 90 CV/t i limiti di potenza specifica degli autoveicoli ed in 3,5 e 8,5 t i limiti di peso dei veicoli e dei complessi di macchine agricole conducibili da mutilati e minorati fisici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, con il quale, in attuazione della direttiva n. 80/181/CEE del 20 dicembre 1979 sono state stabilite le unità di misura legali da utilizzare per esprimere determinate grandezze, tra cui quella della potenza, da misurare in watt o nei suoi multipli e sottomultipli decimali, tra i quali il kilowatt equivalente a 1,36 CV, ed è stata mantenuta la misura in kilogrammi e in tonnellate solo per la massa e non più per il peso;

Constatata la necessità di modificare l'unità di misura della potenza specifica degli autoveicoli conducibili da mutilati e minorati fisici sostituendo la misura in cavalli/tonnellata con quella in kilowatt/tonnellata, considerando la massa anziché il peso dei veicoli;

Decreta:

Art. 1.

I mutilati e minorati fisici, titolari di patente per la guida dei veicoli della categoria *F*, possono condurre esclusivamente i veicoli a motore di tipo omologato o riconosciuto dal Ministero dei trasporti, adattati in relazione alla loro infermità e aventi le caratteristiche appresso indicate:

*a*) motocicli, con cilindrata non superiore a 150 $cm^3$;

*b*) restanti motoveicoli, esclusi quelli abilitati al trasporto di merci pericolose, con cilindrata non superiore a 250 $cm^3$;

*c*) autoveicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, esclusi quelli abilitati al trasporto di merci pericolose, con potenza specifica non superiore a 60 kW/t misurata quale rapporto tra la potenza massima e la tara determinate in sede di omologazione o di riconoscimento del tipo; tale valore è elevato a 70 kW/t per i titolari di patenti da oltre due anni che ne facciano richiesta, che non siano incorsi in incidenti nell'ultimo quinquennio e che siano risultati idonei a nuovo accertamento da parte della commissione medica provinciale;

*d*) macchine agricole e macchine operatrici, escluse quelle a vapore, di massa complessiva in ordine di marcia, comprensiva dell'eventuale carico utile e zavorra, non superiore a 3,5 t; il servizio di traino è ammesso soltanto per le macchine agricole e sempre che il totale delle masse complessive a pieno carico dei due veicoli non superi 8,5 t.

Art. 2.

I mutilati e minorati fisici, titolari di patente per la guida di veicoli delle categorie *A* e *B* possono condurre i veicoli a motore senza particolari adattamenti, purché rispondenti ai tipi e alle caratteristiche indicati nel precedente articolo.

Art. 3.

I mutilati e minorati fisici, i quali siano titolari di patenti per veicoli delle categorie *B* o *F*, nelle quali siano annotati valori massimi della potenza specifica degli autoveicoli guidabili limitati ad 80 e 90 CV/t, sono autorizzati a condurre analoghi autoveicoli con potenza specifica rispettivamente non superiore a 60 e 70 kW/t.

Art. 4.

I decreti ministeriali 8 gennaio 1975 e 24 gennaio 1980 citati nelle premesse sono abrogati.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1983

*Il Ministro*: CASALINUOVO

(997)

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 novembre 1982.

**Determinazione del tasso di riferimento da assumere come base per il calcolo del concorso negli interessi sulle operazioni di credito effettuate a favore delle imprese industriali ai sensi dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.**

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1977, n. 1523;

Visto, in particolare, l'art. 101 del citato testo unico (già art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717), il quale autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere agli istituti di credito contemplati dal primo comma dello stesso articolo un concorso, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri;

Visto l'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il quale nel prevedere nuove norme relative alle agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali, stabilisce, al comma 16, che restano ferme le norme di cui all'art. 101 del citato testo unico n. 1523, per quanto concerne i compiti della Cassa per il Mezzogiorno;

Visti gli articoli 151, terzo capoverso, e 173 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Considerato che il tasso di interesse da assumersi come base per la determinazione nel concorso di cui sopra, inizialmente fissato con proprio decreto del 12 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1976, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 325, è stato via via rideterminato in relazione al variare delle condizioni del mercato monetario e finanziario e da ultimo con decreto del 30 novembre 1982 nella misura del 20,90%;

Considerato che il predetto tasso deve ora essere nuovamente adeguato alle attuali condizioni del mercato monetario e finanziario;

Ritenuto di procedere a tale adeguamento facendo ricorso per quanto riguarda la nuova misura del tasso, alla determinazione operata dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 9 novembre 1976, con decreto ministeriale del 31 agosto 1982;

Ritenuto inoltre che, anche per il futuro, ricorrendo analogia di situazioni, la misura del tasso di riferimento per il calcolo del concorso di cui sopra debba essere pari a quella stabilita per il settore industriale ai sensi del citato art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 e che quindi il tasso di riferimento fissato in base a quest'ultima disposizione con cadenza bimestrale dal Ministro del tesoro possa essere senz'altro assunto ai fini del calcolo nel concorso di cui si tratta;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 il tasso di riferimento da assumere come base per il calcolo del contributo sugli interessi a carico della Cassa per il Mezzogiorno sara pari a quello fissato, con periodicità bimestrale, con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito agevolato al settore industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 e dalla legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 2.

Il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è determinato in misura pari alla differenza tra la rata risultante dal piano di ammortamento calcolato al tasso di riferimento previsto dal Presidente art. 1 e la rata di cui al piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.

Art. 3.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà corrisposto direttamente agli istituti di credito finanziatori e precisamente:

*a*) per le emissioni obbligazionarie, in corrispondenza delle scadenze previste nei relativi piani di ammortamento;

*b*) per i singoli finanziamenti accordati dagli istituti all'uopo autorizzati, in corrispondenza di ciascuna rata di rimborso dei singoli mutui agevolati.

Art. 4.

Il concorso sugli interessi di cui ai precedenti articoli non potrà essere accordato, quanto alle nuove iniziative, per un periodo superiore ad anni quindici (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni cinque) e, quanto agli ampliamenti, conversioni e rinnovi di iniziative preesistenti per un periodo superiore ad anni dieci (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni due).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1982

*Il Ministro del tesoro*
ANDREATTA

*Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*
SIGNORILE

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MARCORA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1983*
*Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 92*

(904)

---

DECRETO 17 dicembre 1982.

**Rettifica al decreto interministeriale 7 agosto 1982 concernente ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo comune per l'anno 1982 di cui alle leggi 16 maggio 1970, n. 281 e 26 aprile 1982, n. 181.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181 (legge finanziaria 1982);

Visto l'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, il quale dispone che a partire dal 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge n. 281/70 sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto, per l'anno 1981, direttamente o indirettamente in favore delle aziende di trasporto pubbliche o private;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51;

Visto il decreto interministeriale n. 153333 del 7 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato, tra l'altro, provveduto a ripartire tra le regioni a statuto ordinario il fondo comune per l'anno 1982 al netto delle riduzioni di cui al citato art. 27 della legge n. 51/82;

Considerato che con detto provvedimento è stata indicata in L. 39.941.023.665 la quota da trattenere alla regione Piemonte ai sensi dell'art. 27 della legge n. 51/82;

Considerato, altresì, che dalla dichiarazione sottoscritta dal presidente della regione Piemonte, si rileva che l'onere complessivo da trattenere a carico della regione medesima ammonta a L. 44.941.023.665 — pari

alle somme che hanno fatto carico alla regione stessa per l'anno 1981, così come previsto dall'art. 9 della legge n. 151/81 — e non a L. 39.941.023.665, pari alle somme erogate nell'anno 1981, per cui la quota di cui all'art. 27 della legge n. 51/82 da trattenere a carico della regione Piemonte per l'anno 1982 ammonta a complessive L. 44.941.023.665 con una differenza di lire 5.000.000.000 ancora da trattenere;

Ritenuto che sia necessario rideterminare, per la regione Piemonte la quota netta annuale alla stessa spettante del fondo comune 1982 in L. 261.709.425.498 con una riduzione di L. 5.000.000.000 rispetto a quella di L. 266.709.425.498 assegnata con il citato decreto interministeriale n. 153333 e che, per conseguenza, si rende necessario ridurre l'impegno assunto con il decreto interministeriale medesimo di pari importo;

Decreta:

Art. 1.

La quota annuale netta del fondo comune 1982 spettante alla regione Piemonte, già assegnata in lire 266.709.425.498 con il decreto interministeriale n. 153333 del 7 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti, viene ridotta, per i motivi di cui alle premesse, a lire 261.709.425.498.

Art. 2.

I prospetti numeri 3 e 4 allegati al citato decreto interministeriale n. 153333 del 7 agosto 1982 sono rettificati, nella parte relativa alla determinazione della quota annuale netta, della quota bimestrale della regione Piemonte e dei totali, così come risulta dagli allegati nuovi prospetti che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

L'impegno assunto a carico del cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 ai sensi dell'art. 3 del decreto interministeriale n. 153333 relativamente all'importo di L. 3.141.536.830.658 viene ridotto, per i motivi di cui alle premesse, in L. 3.136.536.830.658.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1982

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1983*
*Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 93*

ALLEGATO 1

PROSPETTO N. 3

FONDO COMUNE 1982

*Determinazione quota annuale netta*

| Numero | Regioni | Fondo comune quota annuale (A) | Trattenuta fondo trasporti (B) | Trattenuta per avanzo di amministrazione opere universitarie (C) | Quota netta annuale A—(B+C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIEMONTE | 309.594.118.580 | 44.941.023.665 | 2.943.669.417 | 261.709.425.498 |
| 2 | LOMBARDIA | 542.509.806.405 | 108.690.000.000 | — | 433.819.806.405 |
| 3 | VENETO | 288.157.746.330 | 36.700.000.000 | 917.763.273 | 250.539.983.057 |
| 4 | LIGURIA | 119.915.201.510 | 9.842.000.000 | 1.710.934.875 | 108.362.266.635 |
| 5 | EMILIA ROMAGNA | 287.132.937.580 | 21.300.000.000 | 895.498.678 | 264.937.438.902 |
| 6 | TOSCANA | 255.568.645.050 | 30.546.717.075 | — | 225.021.927.975 |
| 7 | UMBRIA | 87.327.242.550 | 1.982.682.950 | 749.544.582 | 84.595.015.018 |
| 8 | MARCHE | 128.407.516.975 | 16.585.540.792 | 398.184.618 | 111.423.791.565 |
| 9 | LAZIO | 311.981.967.950 | 1.800.000.000 | 2.217.452.252 | 307.964.515.698 |
| 10 | ABRUZZO | 121.017.751.405 | 16.283.087.366 | — | 104.734.664.039 |
| 11 | MOLISE | 43.077.179.670 | 5.291.000.000 | — | 37.786.179.670 |
| 12 | CAMPANIA | 498.152.024.600 | 104.545.491.000 | 22.275.583.771 | 371.330.949.829 |
| 13 | PUGLIA | 347.187.803.755 | 54.081.728.096 | — | 293.106.075.659 |
| 14 | BASILICATA | 83.265.581.050 | 10.999.995.000 | — | 72.265.586.050 |
| 15 | CALABRIA | 226.850.940.590 | 17.400.000.000 | 511.735.932 | 208.939.204.658 |
| | **Totali** | 3.650.146.464.000 | 480.989.265.944 | 32.620.367.398 | 3.136.536.830.658 |

ALLEGATO 2

PROSPETTO N 4

## FONDO COMUNE ANNO 1982

*Ripartizione quote bimestrali nette*

| Numero | Regioni | 1° Bimestre | 2° Bimestre | 3° Bimestre | 4° Bimestre | 5° Bimestre | 6° Bimestre | Totale devoluzione netta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIEMONTE | 43.618.237.000 | 43.618.237.000 | 43.618.237.000 | 43.618.237.000 | 43.618.237.000 | 43.618.240.498 | 261.709.425.498 |
| 2 | LOMBARDIA | 72.303.301.000 | 72.303.301.000 | 72.303.301.000 | 72.303.301.000 | 72.303.301.000 | 72.303.301.405 | 433.819.806.405 |
| 3 | VENETO | 41.756.663.000 | 41.756.663.000 | 41.756.663.000 | 41.756.663.000 | 41.756.663.000 | 41.756.668.057 | 250.539.983.057 |
| 4 | LIGURIA | 18.060.377.000 | 18.060.377.000 | 18.060.377.000 | 18.060.377.000 | 18.060.377.000 | 18.060.381.635 | 108.362.266.635 |
| 5 | EMILIA ROMAGNA | 44.156.239.000 | 44.156.239.000 | 44.156.239.000 | 44.156.239.000 | 44.156.239.000 | 44.156.243.902 | 264.937.438.902 |
| 6 | TOSCANA | 37.503.654.000 | 37.503.654.000 | 37.503.654.000 | 37.503.654.000 | 37.503.654.000 | 37.503.657.975 | 225.021.927.975 |
| 7 | UMBRIA | 14.099.169.000 | 14.099.169.000 | 14.099.169.000 | 14.099.169.000 | 14.099.169.000 | 14.099.170.018 | 84.595.015.018 |
| 8 | MARCHE | 18.570.631.000 | 18.570.631.000 | 18.570.631.000 | 18.570.631.000 | 18.570.631.000 | 18.570.636.565 | 111.423.791.565 |
| 9 | LAZIO | 51.327.419.000 | 51.327.419.000 | 51.327.419.000 | 51.327.419.000 | 51.327.419.000 | 51.327.420.698 | 307.964.515.698 |
| 10 | ABRUZZO | 17.455.777.000 | 17.455.777.000 | 17.455.777.000 | 17.455.777.000 | 17.455.777.000 | 17.455.779.039 | 104.734.664.039 |
| 11 | MOLISE | 6.297.696.000 | 6.297.696.000 | 6.297.696.000 | 6.297.696.000 | 6.297.696.000 | 6.297.699.670 | 37.786.179.670 |
| 12 | CAMPANIA | 61.903.658.000 | 61.903.658.000 | 61.903.658.000 | 61.903.658.000 | 61.903.658.000 | 61.812.659.829 | 371.330.949.829 |
| 13 | PUGLIA | 48.851.012.000 | 48.851.012.000 | 48.851.012.000 | 48.851.012.000 | 48.851.012.000 | 48.851.015.659 | 293.106.075.659 |
| 14 | BASILICATA | 12.044.264.000 | 12.044.264.000 | 12.044.264.000 | 12.044.264.000 | 12.044.264.000 | 12.044.266.050 | 72.265.586.050 |
| 15 | CALABRIA | 34.823.200.000 | 34.823.200.000 | 34.823.200.000 | 34.823.200.000 | 34.823.200.000 | 34.823.204.658 | 208.939.204.658 |
| | *A)* Totali netti | 522.771.297.000 | 522.771.297.000 | 522.771.297.000 | 522.771.297.000 | 522.771.297.000 | 522.680.345.658 | 3.136.536.830.658 |

| | |
|---|---|
| Trattenuta fondo trasporti | 480.989.265.944 |
| Trattenuta per avanzi di amministrazione opere universitarie | 32.620.367.398 |
| *B)* Totali lordi | 3.650.146.464.000 |

(863)

DECRETO 29 dicembre 1982.

**Modificazione al decreto ministeriale 11 maggio 1981 concernente i criteri ai quali dovrà attenersi la Cassa per il credito alle imprese artigiane per l'effettuazione delle operazioni di finanziamento all'esportazione artigiana di cui all'art. 31 della legge 24 maggio 1977, n. 227.**

IL MINISTRO DEL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949 - capo VI, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto, in particolare, l'art. 31 della predetta legge n. 227, che autorizza la Cassa per il credito alle imprese artigiane ad effettuare con gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le operazioni previste dall'art. 34, lettere *a*) e *b*), della legge 24 luglio 1952, n. 949, relative ai finanziamenti nascenti dalle operazioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 15 della medesima legge n. 227;

Viste le proposte formulate dal consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, nella seduta del 9 dicembre 1980, relativamente alle operazioni di cui all'art. 31 della citata legge n. 227/1977;

Visto il proprio decreto dell'11 maggio 1981 con il quale sono stati determinati i criteri ai quali dovrà attenersi la Cassa per il credito alle imprese artigiane per l'effettuazione delle operazioni di finanziamento all'esportazione artigiana di cui al citato art. 31 della predetta legge n. 227 ed, in particolare, è stato fissato il tasso agevolato nella misura del 9,50 %;

Considerata l'opportunità che il predetto tasso agevolato a carico dell'impresa artigiana finanziata sia correlato con quello da essa praticato all'importatore estero in modo da risultare, comunque, non inferiore a quest'ultimo;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 11 maggio 1981 è sostituito dal seguente:

« Il tasso agevolato di interesse a carico delle imprese artigiane esportatrici è determinato nella misura del 9,50 % o del maggior tasso praticato dalle stesse all'acquirente estero ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1982

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *gennaio* 1983
*Registro n.* 4 *Tesoro, foglio n.* 226

(905)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° febbraio 1983.

**Nuove norme per le etichette delle acque minerali.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 34 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, contenente norme per le etichette delle acque minerali;

Visto il paragrafo IX del decreto ministeriale 20 gennaio 1927, concernente norme per le etichette delle acque minerali;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1977, recante norme per etichette delle acque minerali;

Visti gli articoli 27 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti il riparto delle competenze tra Stato e Regioni di funzioni amministrative in materia di acque minerali;

Vista la direttiva n. 80/777/C.E.E. del 15 luglio 1980, in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri delle Comunità europee sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Ritenuto di dover provvedere a modificazioni ed integrazioni dei decreti ministeriali 20 gennaio 1927 e 22 giugno 1977, per rendere rispondenti le etichette delle acque minerali naturali a quanto stabilito con la predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni:

1) « acqua minerale naturale »;

2) la denominazione dell'acqua minerale naturale ed il nome della località dove questa viene utilizzata;

3) « acidula », se il tenore di anidride carbonica libera è superiore a 250 mg/l, ovvero « naturalmente gassata », se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, è uguale a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegrazione di una quantità di anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento dell'acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle operazioni che precedono l'imbottigliamento, nonché delle tolleranze tecniche abituali;

4) i risultati delle analisi chimica e fisico-chimica; detti risultati debbono essere integrati con le seguenti indicazioni:

*a*) « totalmente degassata », se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata totalmente eliminata;

*b*) « parzialmente degassata », se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata parzialmente eliminata;

*c*) « rinforzata col gas della sorgente », se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, è superiore a quello della sorgente;

*d*) « addizionata di anidride carbonica », se all'acqua minerale naturale è stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento;

5) la data in cui sono state eseguite le analisi di cui al punto precedente e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate; le stesse analisi debbono essere aggiornate almeno ogni cinque anni;

6) la data di imbottigliamento, che dovrà essere facilmente individuabile, senza dover ricorrere a particolari sistemi interpretativi;

7) il contenuto in volume del recipiente;

8) il titolare del provvedimento di autorizzazione alla vendita; nel riportare tale indicazione debbono essere rispettati gli stessi criteri previsti ai punti *a*) e *b*) dell'ultimo comma dell'art. 2, in ordine alla importanza attribuita alla denominazione dell'acqua minerale e al luogo della sua utilizzazione, rispetto alla indicazione del titolare del provvedimento di autorizzazione alla vendita;

9) gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla vendita.

Art. 2.

Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali possono essere riportate una o più delle seguenti indicazioni, se comprovate da esami farmacologici e clinici:

1) « può avere effetti diuretici »;

2) « può avere effetti lassativi »;

3) « indicata per l'alimentazione dei neonati »;

4) « indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati »;

5) « stimola la digestione » o menzioni analoghe;

6) « può favorire le funzioni epatobiliari » o menzioni analoghe;

7) altre menzioni concernenti le proprietà favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, sempreché dette menzioni non attribuiscano all'acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana;

8) le eventuali indicazioni per l'uso;

9) le eventuali controindicazioni.

Possono inoltre essere riportate una o piu delle seguenti indicazioni, concernenti il contenuto in sali delle acque minerali naturali:

1) « oligominerale » o « leggermente mineralizzata », se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso, non e superiore a 500 mg/l;

2) « minimamente mineralizzata », se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso, non è superiore a 50 mg/l;

3) « ricca di sali minerali », se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso, è superiore a 1500 mg/l;

4) « contenente bicarbonato », se il tenore di bicarbonato è superiore a 600 mg/l;

5) « solfata », se il tenore dei solfati è superiore a 200 mg/l;

6) « clorurata », se il tenore di cloruro è superiore a 200 mg/l;

7) « calcica », se il tenore di calcio è superiore a 150 mg/l;

8) « magnesiaca », se il tenore di magnesio è superiore a 50 mg/l;

9) « fluorata », o « contenente fluoro », se il tenore di fluoro è superiore a 1 mg/l;

10) « ferrugginosa » o « contenente ferro », se il tenore di ferro bivalente è superiore a 1 mg/l;

11) « sodica », se il tenore di sodio è superiore a 200 mg/l;

12) « indicata per le diete povere di sodio », se il tenore di sodio è inferiore a 20 mg/l.

Sulle etichette può infine essere riportata una designazione commerciale diversa dalla denominazione dell'acqua minerale naturale, a condizione che:

*a*) la denominazione dell'acqua minerale naturale sia riportata con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere più grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;

*b*) se detta designazione commerciale è diversa dalla denominazione del luogo di utilizzazione della acqua minerale naturale, anche la denominazione di tale luogo sia riportata con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezza il carattere più grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;

*c*) la designazione commerciale non contenga nomi di località diverse da quella dove l'acqua minerale naturale viene utilizzata o che comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione;

*d*) alla stessa acqua minerale non siano attribuite designazioni commerciali diverse.

Art. 3.

Sulle etichette delle acque minerali naturali non sono ammesse altre indicazioni oltre a quelle previste dai precedenti articoli 1 e 2.

In particolare non sono ammesse diciture indicanti la superiorità dell'acqua minerale naturale rispetto ad altre acque minerali naturali o altre affermazioni che abbiano scopo pubblicitario.

Le menzioni previste dagli articoli 1 e 2 possono essere riportate anche in altre lingue, a condizione che i loro caratteri non siano superiori a quelli utilizzati per le menzioni in lingua italiana.

Le etichette per le acque minerali naturali, destinate all'esportazione in Paesi esteri non membri delle Comunità europee, possono, su autorizzazione specifica del Ministro della sanità, essere non conformi a quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2 per uniformarsi alle prescrizioni vigenti nel Paese importatore.

Art. 4.

Chiunque alla data di entrata in vigore del presente decreto sia titolare di un decreto di autorizzazione alla vendita di una acqua minerale naturale deve presentare domanda ai competenti organi regionali per l'adeguamento delle etichette già autorizzate alle norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto.

Detti organi provvedono in merito, previo nulla osta del Ministero della sanità, per quanto concerne le indicazioni di cui al primo comma dell'art. 2 da riportare sulle nuove etichette.

Dei provvedimenti di cui al precedente comma viene dato annuncio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Copia dei provvedimenti vengono trasmessi al Ministero della sanità che provvederà ad informarne la commissione delle Comunità europee.

Art. 5.

Sono abrogate le norme contenute nei decreti ministeriali 20 gennaio 1927 e 22 giugno 1977 in contrasto o incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà trasmesso alla commissione delle Comunità europee.

Roma, addì 1° febbraio 1983

*Il Ministro*: ALTISSIMO

(906)

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 4 ottobre 1982.

**Valore e caratteristiche di una cartolina postale celebrativa della Esposizione mondiale di letteratura filatelica « Milano 82 ».**

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 339, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1982, fra l'altro, di un intero postale celebrativo di una manifestazione filatelica nazionale;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una cartolina postale celebrativa dell'Esposizione mondiale di letteratura filatelica « Milano 82 »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1570 del 21 settembre 1982;

Decreta:

*Articolo unico*

E' emessa una cartolina postale da L. 200, celebrativa della Esposizione mondiale di letteratura filatelica « Milano 82 ».

Detta cartolina è stampata in offset, su carta bianca, da 250 grammi per metro quadrato; formato della cartolina: cm 14,8 × 10,5; tiratura: settecentomila esemplari; cinque colori offset.

In alto a destra, l'impronta di affrancatura, racchiusa in un riquadro fluorescente, riproduce, con effetto di « solarizzazione », il castello sforzesco di Milano, la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 200 ». In basso a sinistra è riportato l'emblema della manifestazione.

La cartolina è completata, in basso a destra, da cinque righe, di cui quattro punteggiate, in colore giallo uovo, per l'indirizzo del destinatario e, in alto a sinistra, in colore azzurro, dalla leggenda « CARTOLINA POSTALE » e, per le indicazioni relative al mittente, dalle parole « MITTENTE », « VIA », « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. », con linee punteggiate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1982

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1983*
*Registro n. 1 Poste, foglio n. 190*

(715)

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 25 novembre 1982.

**Attribuzione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 95 miliardi, ai sensi dello art. 6, lettera a) della legge 9 maggio 1975, n. 153, riguardante l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura, esercizio 1982.**

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 153/75, contenente disposizioni per l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee, per la riforma dell'agricoltura;

Vista la legge di bilancio n. 188/82;

Vista la delibera CIPE 12 novembre 1982 con la quale vengono assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano le disponibilità, ex art. 6, lettera *a*), della legge n. 153/75, per l'importo complessivo di lire 95 miliardi, quali annualità 1982 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978;

Decreta:

**Art. 1.**

La disponibilità complessiva di lire 95 miliardi, relativa alle annualità 1982 dei limiti d'impegno dal 1974

al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a*), della legge n. 153/75, è impegnata, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

| Regioni e province autonome | Importi (in milioni di lire) |
|---|---|
| Piemonte | 6.013 |
| Valle d'Aosta | 442 |
| Lombardia | 5.569 |
| Bolzano | 1.525 |
| Trento . | 1.345 |
| Veneto | 4.368 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1.363 |
| Liguria | 625 |
| Emilia-Romagna | 5.931 |
| Umbria | 1.850 |
| Marche | 2.783 |
| Toscana | 4.656 |
| Lazio | 5.249 |
| Abruzzo | 3.798 |
| Molise | 1.720 |
| Campania | 5.021 |
| Puglia . | 9.962 |
| Basilicata | 4.240 |
| Calabria | 5.295 |
| Sicilia . | 12.118 |
| Sardegna . | 11.127 |
| Totale | 95.000 |

Art. 2.

L'onere relativo gravera sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1982

*Il Ministro*: LA MALFA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *dicembre* 1982
*Registro n.* 2 *Bilancio, foglio n.* 212

**(321)**

---

DECRETO 25 novembre 1982.

**Attribuzione alle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 550 miliardi, ai sensi dello art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, recante provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni, esercizio 1982.**

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 403/77, recante provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni;

Visto l'art. 28 della legge 30 marzo 1981, n. 119, di rifinanziamento dell'art. 1 della sopracitata legge numero 403/77;

Vista la legge di bilancio n. 188/82;

Vista la delibera CIPE 12 novembre 1982 con la quale viene assegnata, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la somma di lire 550 miliardi, per le finalità, di cui all'art. 1 della sopramenzionata legge n. 403/77;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità di lire 550 miliardi, per l'esercizio 1982, è impegnata, per le finalità indicate in preambolo, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

| Regioni e province autonome | Importi (in milioni di lire) |
|---|---|
| Bolzano | 9.405 |
| Trento . | 8.360 |
| Piemonte . | 19.580 |
| Valle d'Aosta. | 3.795 |
| Lombardia . | 26.455 |
| Veneto . . . . . | 29.755 |
| Friuli-Venezia Giulia | 9.075 |
| Liguria . . . . . | 7.590 |
| Emilia-Romagna | 31.570 |
| Toscana . . . | 24.420 |
| Umbria | 13.035 |
| Marche | 13.530 |
| Lazio . | 29.975 |
| Abruzzo | 23.100 |
| Molise | 15.730 |
| Campania | 54.670 |
| Puglia . | 59.015 |
| Basilicata | 30.690 |
| Calabria . | 40.260 |
| Sicilia . . | 55.660 |
| Sardegna . | 44.330 |
| Totale | 550.000 |

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1982

*Il Ministro*: LA MALFA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *dicembre* 1982
*Registro n.* 2 *Bilancio, foglio n.* 250

**(322)**

---

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

DECRETO 24 novembre 1982, n. **1079**.

**Modificazioni allo statuto dell'Istituto italiano del marchio di qualità, in Milano.**

N. 1079. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, vengono approvate le modificazioni agli articoli 5 e 22 dello statuto dell'Istituto italiano del marchio di qualità, in Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1971, n. 134.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *gennaio* 1983
*Registro n.* 1 *Industria, foglio n.* 82

# COMUNITÀ EUROPEE

**Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee**

Regolamento (CEE) n. 1/83 della commissione, del 30 dicembre 1982, che modifica gli importi compensativi monetari.

*Pubblicato nel n.* L 1 *del* 3 *gennaio* 1983.

**(1/C)**

Regolamento (CEE) n. 2/83 della commissione, del 3 gennaio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3/83 della commissione, del 3 gennaio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

*Pubblicati nel n.* L 2 *del* 4 *gennaio* 1983.

**(2/C)**

Regolamento (CEE) n. 4/83 della commissione, del 4 gennaio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 5/83 della commissione, del 4 gennaio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 6/83 della commissione, del 28 dicembre 1982, relativo alla vendita mediante aggiudicazione dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco.

Regolamento (CEE) n. 7/83 della commissione, del 28 dicembre 1982, relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 8/83 della commissione, del 4 gennaio 1983, che fissa la restituzione all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 9/83 della commissione, del 4 gennaio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero greggio per la diciottesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2013/82.

Regolamento (CEE) n. 10/83 della commissione, del 4 gennaio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la ventitreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 11/83 della commissione, del 4 gennaio 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 12/83 della commissione, del 4 gennaio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 13/83 della commissione, del 4 gennaio 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1/83 della commissione, del 30 dicembre 1982, che modifica gli importi compensativi monetari pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 1 del 3 gennaio 1983.

*Pubblicati nel n.* L 3 *del* 5 *gennaio* 1983.

**(3/C)**

Regolamento (CEE) n. 14/83 della commissione, del 5 gennaio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 15/83 della commissione, del 5 gennaio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 16/83 della commissione, del 5 gennaio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 17/83 della commissione, del 5 gennaio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 18/83 della commissione, del 5 gennaio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2254/82, recante modalità di applicazione del trasferimento all'organismo d'intervento italiano di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento di altri Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 19/83 della commissione, del 5 gennaio 1983, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 20/83 della commissione, del 5 gennaio 1983, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 21/83 della commissione, del 5 gennaio 1983, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 22/83 della commissione, del 5 gennaio 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 23/83 della commissione, del 5 gennaio 1983, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso.

Regolamento (CEE) n. 24/83 della commissione, del 5 gennaio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 25/83 della commissione, del 5 gennaio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 26/83 della commissione, del 5 gennaio 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 27/83 della commissione, del 5 gennaio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 28/83 della commissione, del 5 gennaio 1983, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

*Pubblicati nel n.* L 4 *del* 6 *gennaio* 1983.

**(4/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Limitazioni di funzioni consolari

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 il sig. Guido Varagnolo, vice console onorario in Catamarca (Argentina), con circoscrizione la provincia di Catamarca, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

*a*) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali e dai cittadini italiani;
*b*) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;
*c*) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione;
*d*) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;
*e*) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalla competenza del suddetto titolare sono esercitate dal consolato generale d'Italia in Cordoba.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 il sig. Antonio Comis, vice console onorario in Antofagasta, con circoscrizione le province di Antofagasta, Tocopilla e El Loa della II regione, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

*a*) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;
*b*) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalla competenza del suddetto titolare sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Santiago.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 il sig. Teodoro Ivo Lingua, vice console onorario in Copiapò (Cile), con circoscrizione le province di Copiapò, Chanaral e Huasco della III regione, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

*a*) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;
*b*) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalla competenza del suddetto titolare sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Santiago.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 il sig. Enrico Domenico Lombardi Solari, vice console onorario in Iquique, con circoscrizione la provincia di Iquique della I regione, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

*a*) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;
*b*) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalla competenza del suddetto titolare sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Santiago.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 il sig. Emanuele Comazzi, vice console onorario in Takoradi (Ghana), con circoscrizione la regione occidentale del Ghana, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

*a*) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;
*b*) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;
*c*) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;
*d*) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;
*e*) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;
*f*) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;
*g*) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Accra;
*h*) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;
*i*) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 il sig. Antonio Minardos, agente consolare onorario in Alessandropoli, con circoscrizione: la prefettura di Alessandropoli, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

*a*) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;
*b*) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;
*c*) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;
*d*) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;
*e*) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;
*f*) fornire informazioni ai connazionali in materia di rilascio e rinnovo passaporti, leva, pensioni, stato civile, ecc., tenendo presente che il disbrigo delle relative pratiche è di esclusiva competenza del consolato generale d'Italia in Salonicco;
*g*) ricezione e trasmissione di documenti per la vidimazione e la legalizzazione e delle istanze per il rilascio di certificazioni;
*h*) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;
*i*) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983, il sig. Luciano Virgini, console onorario in Patrasso, con circoscrizione la provincia di Etolia-Acarnania, Acaia, Arcadia, Elide, Laconia e Messenia, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

*a*) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;
*b*) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;
*c*) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;
*d*) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;
*e*) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;
*f*) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;
*g*) rilascio e rinnovo di passaporti nazionali e vidimazioni di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;
*h*) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;
*i*) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;
*l*) redazione di procure generali e speciali.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 la sig.ra Maria Luisa Vicenzetto in Rossetti, console onorario in Bangui (Repubblica Centro Africana), con circoscrizione il territorio dello Stato, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stata incaricata di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

*a*) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

*b*) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

*c*) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

*d*) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

*e*) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione o sinistro aereo;

*f*) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

*g*) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Kinshasa;

*h*) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 il sig. Ennio De Santis, console onorario in Lomé (Togo), con circoscrizione il territorio del Togo, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

*a*) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

*b*) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

*c*) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

*d*) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

*e*) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

*f*) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

*g*) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Accra;

*h*) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

*i*) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

**(366)**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1983, Del Giudice Giorgio, nato a Roma il 26 dicembre 1916, è stato cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

**(806)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Sartiani Carlo di Sartiani Marcello e C., in Grosseto

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1983 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 291.990.994, dovuto dalla S.p.a. Sartiani Carlo di Sartiani Marcello e C., in Grosseto, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Grosseto è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

**(868)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulla domanda di modificazione al disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine « Parmigiano Reggiano ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del 22 dicembre 1982;

Presa in esame l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio « Parmigiano Reggiano » tendente ad ottenere la modifica dello standard di produzione del « Parmigiano Reggiano » nel senso di consentire che la sua produzione possa aver luogo nell'intero arco dell'anno e che non sia limitata al periodo compreso tra il 1° aprile e l'11 novembre;

Considerato che lo sviluppo delle tecniche di allevamento del bestiame, che determinano una produzione costante di latte nell'arco dell'intero anno, e la razionalizzazione intervenuta nell'alimentazione dello stesso hanno di fatto dato luogo ad una produzione di formaggio quantitativamente e qualitativamente equivalente in ogni mese dell'anno;

Considerato che allo stato attuale il formaggio prodotto dal 12 novembre al 31 marzo denominato « Vernengo » è regolarmente prodotto nella stessa zona di produzione del « Parmigiano Reggiano » con latte derivante dagli stessi allevamenti, secondo metodi di produzione uguali a quelli utilizzati per la produzione del « Parmigiano Reggiano »;

Tenuto conto altresì che le caratteristiche qualitative dei formaggi sopracitati non sono difformi tra loro come è stato accertato sulla scorta di ricerche a tal fine effettuate;

Tenuto conto che sotto il profilo economico commerciale il mantenimento nell'attuale ambito della produzione vernenga risulta discriminante rispetto a quella maggenga del « Parmigiano Reggiano »;

Ritenuto di accogliere per i motivi sopraesposti l'istanza di cui trattasi, esprime parere favorevole e propone che dal disciplinare di produzione del formaggio « Parmigiano Reggiano » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1269, venga soppressa la frase:

« Si fabbrica nel periodo compreso tra il 1° aprile e l'11 novembre ».

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(808)**

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Avviso di rettifica alla deliberazione 22 dicembre 1982: Progetto finalizzato del Centro nazionale delle ricerche « Energetica 2 ». (Deliberazione pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 23 del 25 gennaio 1983).

Nella deliberazione citata in epigrafe vanno apportate le seguenti rettifiche:

nella parte deliberativa, al quarto capoverso, dove è scritto: « Il fabbisogno *finalizzato* », leggasi: « Il fabbisogno *finanziario* »;

nella parte deliberativa, al quinto capoverso, dove è scritto: « di lire 29,140 », leggasi: « di lire 29,140 *miliardi* ».

**(865)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 26

**Corso dei cambi del 7 febbraio 1983 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1423,700 | 1423,700 | 1423,70 | 1423,700 | 1423,75 | 1423,65 | 1423,800 | 1423,700 | 1423,700 | 1423,70 |
| Dollaro canadese | 1159,900 | 1159,900 | 1158 — | 1159,900 | 1154,50 | 1159,80 | 1159,450 | 1159,900 | 1159,900 | 1159,90 |
| Marco germanico | 574,690 | 574,690 | 574,40 | 574,690 | 574,60 | 574,70 | 574,900 | 574,690 | 574,690 | 574,70 |
| Fiorino olandese | 523,200 | 523,200 | 523,10 | 523,200 | 523,15 | 523,15 | 523,370 | 523,200 | 523,200 | 523,20 |
| Franco belga | 29,368 | 29,368 | 29,36 | 29,368 | 29,36 | 29,35 | 29,360 | 29,368 | 29,368 | 29,35 |
| Franco francese | 202,810 | 202,810 | 202,35 | 202,810 | 201,65 | 202,80 | 202,930 | 202,810 | 202,810 | 202,80 |
| Lira sterlina | 2164 — | 216 — | 2163 — | 2164 — | 2164 — | 2164 — | 2164,500 | 2164 — | 2164 — | 2164 — |
| Lira irlandese | 1915 — | 1915 — | 1913 — | 1915 — | 1913 — | — | 1914 — | 1915 — | 1915 — | — |
| Corona danese | 163,650 | 163,650 | 163,85 | 163,650 | 163,65 | 163,60 | 163,690 | 163,650 | 163,650 | 163,65 |
| Corona norvegese | 197,950 | 197,950 | 198 — | 197,950 | 198 — | 197,90 | 198,060 | 197,950 | 197,950 | 197,95 |
| Corona svedese | 189,670 | 189,670 | 189,60 | 189,670 | 189,65 | 189,65 | 189,700 | 189,670 | 189,670 | 189,65 |
| Franco svizzero | 697,100 | 697,100 | 697,50 | 697,100 | 697 — | 697,05 | 697,300 | 697,100 | 697,100 | 697,10 |
| Scellino austriaco | 81,869 | 81,869 | 81,85 | 81,869 | 81,80 | 81,85 | 81,880 | 81,869 | 81,869 | 81,85 |
| Escudo portoghese | 15,200 | 15,200 | 15,25 | 15,200 | 15,15 | 15,20 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,20 |
| Peseta spagnola | 10,839 | 10,839 | 10,83 | 10,839 | 10,82 | 10,80 | 10,841 | 10,839 | 10,839 | 10,83 |
| Yen giapponese | 5,927 | 5,927 | 5,93 | 5,927 | 5,92 | 5,90 | 5,929 | 5,927 | 5,927 | 5,92 |
| E.C.U. | 1321,060 | 1321,060 | — | 1321,060 | — | — | 1321,060 | 1321,060 | 1321,060 | — |

## Media dei titoli del 7 febbraio 1983

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 42,125 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 | 94,800 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 89,200 |
| » 6 % » » 1970-85 | 89,900 |
| » 6 % » » 1971-86 | 79,700 |
| » 6 % » » 1972-87 | 72,875 |
| » 9 % » » 1975-90 | 77,375 |
| » 9 % » » 1976-91 | 71,775 |
| » 10 % » » 1977-92 | 74,275 |
| » 12 % (Beni Esteri 1980) | 72,450 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 71,125 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % | 89,400 |
| » » » 1-8-1981/84 14% | 99,950 |
| » » » Ind. 1-10-1980/83 | 100,225 |
| » » » » 1- 9-1981/83 | 100,050 |
| » » » » 1-10-1981/83 | 100,075 |
| » » » » 1-11-1981/83 | 99,375 |
| » » » » 1-12-1981/83 | 99,725 |
| » » » » 1- 3-1981/84 | 98,925 |
| » » » » 1- 4-1981/84 | 98,950 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 | 97,500 |
| » » » » 1- 1-1982/84 | 99,425 |
| » » » » 1- 3-1982/84 | 98,775 |
| » » » » 1- 5-1982/84 | 97,925 |
| » » » » 1- 6-1982/84 | 97,550 |
| » » » » 1- 7-1982/84 | 97,300 |
| » » » » 1- 1-1982/86 | 98,250 |
| » » » » 1- 3-1982/86 | 98,150 |
| » » » » 1- 5-1982/86 | 97,700 |
| » » » » 1- 6-1982/86 | 97,700 |
| » » » » 1- 7-1982/86 | 97,500 |
| Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 | 100,125 |
| » » » 12 % 1-10-1983 | 95,875 |
| » » » 12 % 1- 1-1984 | 94,725 |
| » » » 12 % 1- 4-1984 | 93,350 |
| » » » 18 % 1- 4-1984 | 99,500 |
| » » » 12 % 1-10-1984 | 90,450 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 | 82,350 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 % | 101 — |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 7 febbraio 1983**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1423,750 |
| Dollaro canadese | 1159,675 |
| Marco germanico | 574,795 |
| Fiorino olandese | 523,285 |
| Franco belga | 29,364 |
| Franco francese | 202,870 |
| Lira sterlina | 2164,250 |
| Lira irlandese | 1914,500 |
| Corona danese | 163,670 |
| Corona norvegese | 198,005 |
| Corona svedese | 189,685 |
| Franco svizzero | 697,200 |
| Scellino austriaco | 81,874 |
| Escudo portoghese | 15,200 |
| Peseta spagnola | 10,840 |
| Yen giapponese | 5,928 |
| E.C.U. | 1321,060 |

## REGIONE LOMBARDIA

### Provvedimenti concernenti la classificazione e la declassificazione di strade statali, provinciali e comunali

La giunta regionale con deliberazione 9 novembre 1982, n. 21954, ha deliberato di classificare a strada provinciale la strada comunale di circonvallazione ovest di Ostiano in provincia di Cremona, della lunghezza complessiva di km 1+350. L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà definita esattamente all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 9 novembre 1982, n. 21955, ha deliberato di esprimere parere favorevole alla richiesta di statizzazione della intera strada provinciale n. 87 «Giuseppina», della lunghezza di km 26+060, presentata dall'amministrazione provinciale di Cremona.

La giunta regionale con deliberazione 9 novembre 1982, n. 21956, ha deliberato di declassificare, in provincia di Milano, a comunale il tronco della strada provinciale n. 111 «Monza-Seregno» ricadente nel territorio del comune di Seregno della lunghezza di km 1+270, con lo spostamento del caposaldo finale dalla progressiva km 4+473 alla progressiva km 3+203 e la riduzione della lunghezza complessiva da km 4+373 a km 3+103. Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno definite esattamente all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 9 novembre 1982, n. 21957, ha deliberato di declassificare, in provincia di Milano, a comunale il tronco della strada provinciale n. 134 compreso tra la progressiva km 0+000 e la progressiva km 0+388 per una lunghezza di km 0+388, con lo spostamento del caposaldo iniziale dalla progressiva km 0+000 alla progressiva km 0+388 e con la riduzione della lunghezza complessiva della strada provinciale n. 134 da km 14+335 a km 13+947. Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno definite esattamente all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 9 novembre 1982, n. 21958, ha deliberato:

di classificare, in provincia di Milano, a strada provinciale n. 179 il nuovo tronco stradale costituito dalla variante dello abitato di Grezzago così individuato:

variante costruita dalla provincia - dal km 5+422 al km 6+964, pari a km 1+542;

variante costruita dal comune di Trezzo - dal km 6+964 al km 7+426, pari a km 0+462;

tronco denominato viale Lombardia consegnato dal comune di Trezzo - dal km 7+426 al km 8+628, pari a km 1+202;

di classificare a comunali i tronchi stradali dismessi, ricadenti nel territorio dei comuni di Grezzago e di Trezzo sull'Adda;

di spostare il caposaldo finale da progressiva km 9+040 (intersezione con strada provinciale n. 2) a progressiva km 8+628 (intersezione con strada provinciale n. 104).

Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno definite esattamente all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

**(542)**

### Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Almè, Brunate, Romano di Lombardia, Opera, Locate di Triulzi, Casalbuttano ed Uniti, Sannazzaro de' Burgondi, Magenta, Tresivio, Scanzorosciate, Cesano Boscone e Locate Varesino.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 26 ottobre 1982, n. 21623, comune di Almè (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 26 giugno 1981, n. 327);

deliberazione 2 novembre 1982, n. 21919: comune di Brunate (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 7 dicembre 1978, n. 91);

deliberazione 2 novembre 1982, n. 21920: comune di Romano di Lombardia (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 15 luglio 1981, n. 74);

deliberazione 9 novembre 1982, n. 22108: comune di Opera (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 14 novembre 1980, n. 176, integrata con deliberazione consiliare 18 settembre 1981, n. 132);

deliberazione 9 novembre 1982, n. 22109: comune di Locate di Triulzi (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 14 aprile 1981, n. 54);

deliberazione 9 novembre 1982, n. 22110: comune di Casalbuttano ed Uniti (Cremona) (variante adottata con deliberazione consiliare 24 luglio 1982, n. 67);

deliberazione 9 novembre 1982, n. 22111: comune di Sannazzaro dè Burgondi (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 11 marzo 1982, n. 26);

deliberazione 16 novembre 1982, n. 22357: comune di Magenta (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 27 luglio 1981, numeri 332 e 333);

deliberazione 23 novembre 1982, n. 22569: comune di Tresivio (Sondrio) (variante adottata con deliberazione consiliare 19 dicembre 1981, n. 114);

deliberazione 23 novembre 1982, n. 22570: comune di Scanzorosciate (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 21 settembre 1981, n. 79);

deliberazione 23 novembre 1982, n. 22571: comune di Cesano Boscone (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 16 ottobre 1981, n. 172, integrata: 1) con deliberazioni di G.M. 21 gennaio 1982, n. 61 e 16 febbraio 1982, n. 133, ratificate con deliberazione consiliare 26 marzo 1982, n. 28; 2) con deliberazione consiliare 18 dicembre 1981, n. 239, integrata con deliberazione di G.M. 21 gennaio 1982, n. 62, ratificata con deliberazione consiliare 26 marzo 1982, n. 28).

Con decreto del presidente della giunta regionale 8 novembre 1982 n. 1092, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano regolatore generale di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune di Locate Varesino (Como). Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositato nella segreteria del predetto comune a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

**(342)**

### Variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Gazzaniga

Con deliberazione della giunta regionale 2 novembre 1982, n. 21921, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Gazzaniga (Bergamo) adottata con deliberazione consiliare 29 giugno 1981, n. 79.

**(809)**

## REGIONE MARCHE

### Aggiornamento dell'analisi chimica riportata sulle etichette dell'acqua minerale «Madonna dell'Ambro»

Si comunica che la S.A.G.M.A. (Società acqua Gallo minerale amandolese), in Amandola (Ascoli Piceno), con decreto del Presidente della giunta regionale 21 dicembre 1982, n. 10059, è stata autorizzata, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, all'aggiornamento dell'analisi chimica riportata sulle etichette, destinate a contrassegnare i recipienti da 900 cc e da 450 cc, dell'acqua minerale «Madonna dell'Ambro» del tipo come sgorga dalla sorgente.

**(632)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Concorso a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le succesive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e le successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, concernente nuove norme per gli ufficiali medici in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302, concernente le modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, sui documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico (registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80);

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione dei limiti di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente l'obbligo, per gli ufficiali in servizio permanente effettivo del servizio sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e della Aeronautica, reclutati direttamente per concorso, di rimanere in servizio per un periodo di anni sei;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

I vincitori del concorso, dopo la nomina, frequenteranno un corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale, conseguiranno la nomina a capitano.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa la indennità di volo, sono quelli previsti dalla disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in una Università della Repubblica la laurea in medicina e chirurgia e siano in possesso della abilitazione professionale;

2) non abbiano oltrepassato il trentaduesimo anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

*a*) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade in termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra loro, purché complessivamente il candidato non superi il quarantesimo anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

4) non abbiano riportato condanne penali e non abbiano provvedimenti penali in corso per delitti non colposi;

5) non siano stati riformati alla visita medica di leva;

6) siano in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

A tal fine i concorrenti che siano ufficiali, sottufficiali o graduati specialisti dell'Aeronautica militare in servizio dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso una dichiarazione in carta legale rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato è ancora idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare (vedi allegato 4).

Per tutti gli altri concorrenti l'idoneità fisica e psico-attitudinale, sarà accertata secondo le procedure stabilite dal Ministero e verrà graduata a cura dei competenti organi dell'Aeronautica militare nelle tre categorie: 1ª ottimo; 2ª buono, 3ª sufficiente.

I concorrenti, durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche, usufruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica qualora gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata. Contro l'esito di tali accertamenti non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove fisiopsico-attitudinali muniti di documento di identità personale.

Art. 4.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere trasmessa al Ministero della difesa Direzione generale personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione reclutamento e concorsi 1ª Sezione 00185 Roma, non oltre il trentesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, corredata, dalle copia dello stato di servizio (per gli ufficiali in servizio o in congedo che non appartengano all'Aeronautica militare), o copia del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, che non appartengano all'Aeronautica militare e per i candidati che siano stati riconosciuti abili arruolati dai consigli di leva, anche se non abbiano ancora prestato servizio militare).

Qualora il candidato, per qualsiasi motivo, non fosse stato arruolato dal consiglio di leva dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco.

Tutti i militari appartenenti alle altre Forze armate o Corpi dello Stato hanno l'obbligo di trasmettere copia della domanda di partecipazione al concorso ai comandi di appartenenza che provvederanno a far pervenire, in duplice copia, un dettagliato rapporto informativo.

I militari dell'Aeronautica militare in servizio dovranno presentare, nel termine sopraindicato, la domanda di partecipazione al concorso direttamente al Ministero, ma incombe loro l'obbligo di presentare copia della suddetta domanda all'ente di appartenenza che provvederà a trasmettere al Ministero della difesa Direzione generale personale militare dell'Aeronautica -

2ª Divisione reclutamento e concorsi 1ª sezione 00185 Roma, entro quindici giorni dalla data di ricezione, i seguenti documenti:

libretto personale aggiornato alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, secondo quanto previsto dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302 (per i militari di truppa, un dettagliato rapporto informativo in duplice copia).

Per i militari dell'Aeronautica militare, in servizio o in congedo la documentazione matricolare sarà acquisita d'ufficio (fatta eccezione per gli avieri in congedo che dovranno allegare alla domanda copia del foglio matricolare);

dichiarazione, in carta legale, rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario dell'ente di appartenenza (allegato 4).

I concorrenti residenti all'estero, potranno, nel termine predetto presentare le domande alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea, nonché il possesso dell'abilitazione professionale;

la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari devono indicare nella domanda il reparto di appartenenza e, se trattasi di militari di leva, la data di inizio del servizio e quella di collocamento in congedo);

di accettare qualsiasi destinazione di servizio;

di assumere, in caso di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, l'obbligo di permanere in servizio per un periodo di anni sei a decorrere dalla data del decreto di nomina;

il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso (e, possibilmente, il numero telefonico).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato dovrà, inoltre, indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia. Le successive eventuali variazioni dovranno essere notificate al Ministero della difesa Direzione generale personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione reclutamento e concorsi 1ª Sezione 00185 Roma mediante lettera raccomandata.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove fisio-psico-attitudinali od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte a causa di disguidi postali non imputabili all'Amministrazione aeronautica.

Saranno, altresì, esclusi quei candidati la cui presentazione alle prove fisio-psico-attitudinali o alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o dal cancelliere.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comandante di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate oltre il termine stabilito.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in due prove orali obbligatorie secondo le modalità e i programmi annessi al presente decreto.

*Prova scritta obbligatoria*:

prova di patologia medica ovvero patologia speciale chirurgica.

*Prove orali obbligatorie*:

prova teorico pratica di clinica medica, con annessa prova orale di medicina d'urgenza;

prova teorico pratica di clinica chirurgica con annessa prova orale di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

*La prova scritta di esame avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 il giorno 29 aprile* 1983.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno sopra indicati, muniti di documento di identità personale.

I militari in servizio dovranno presentarsi alle prove di esame indossando l'uniforme ordinaria.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nella prova scritta non meno di 14/20.

I candidati ammessi alle prove orali obbligatorie che abbiano riportato, in una di esse, una votazione inferiore ai 12/20, perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami e perciò il segretario della commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova sostenuta.

L'ordine, il luogo ed i giorni per lo svolgimento delle prove orali saranno stabiliti dal presidente della commissione.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinuncitari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove di esame.

A tutti i militari ammessi a sostenere le prove del concorso è concessa una licenza straordinaria, nella misura e secondo le modalità previste dalle norme unificate per la concessione delle licenze, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che, ammessi alle prove orali obbligatorie, le avranno superate tutte.

Art. 7.

Tutti i concorrenti risultati in possesso dei requisiti fisio-psico-attitudinali di cui al precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero dela difesa Direzione generale personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione reclutamento e concorsi 1ª Sezione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta della suddetta amministrazione, i sottonotati documenti comprovanti il possesso dei titoli conseguiti o maturati entro la data di scadenza dei termini di bando, utili ai fini della formazione della graduatoria di merito:

*a*) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso, da cui dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

*b*) certificato di abilitazione professionale con l'indicazione del voto riportato agli esami di abilitazione;

*c*) diploma di libera docenza o di specializzazione conseguito presso cliniche o istituti delle Università (certificati rilasciati dalle Università o copia autentica di essi);

*d*) documenti comprovanti l'eventuale servizio militare prestato sino alla data suddetta (copia dello stato di servizio o del foglio matricolare);

*e*) brevetti di pilota militare o civile (rilasciati dalle autorità militari o dagli aero-clubs);

*f*) lavori scientifici a stampa, attestati favorevoli di esiti di concorsi, certificati di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti;

*g*) ogni altro titolo, ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il termine predetto, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

I documenti che perverranno oltre il termine indicato nel primo comma del presente articolo saranno considerati inin-

fluenti ai fini dell'attribuzione dei relativi punti di merito. Anche in questo caso, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante, in caso di inoltro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica, coefficiente 6;

prova orale e teorico-pratica di clinica medica, con annessa prova orale di medicina d'urgenza, coefficiente 4;

prova orale e teorico-pratica di clinica chirurgica, con annessa prova orale di chirurgia di urgenza e pronto soccorso, coefficiente 4;

b) per i candidati che siano ufficiali, sottufficiali o graduati specialisti dell'Aeronautica militare:

un punteggio fino a 16, determinabile in relazione alla durata del servizio militare ed al complesso delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica;

c) per tutti gli altri candidati, il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica e alla selezione attitudinale:

visita medica:

da 5 a 7 punti per i candidati classificati nella prima categoria « ottimo »;

da 1 a 4 punti per i candidati classificati nella seconda categoria « buono »;

zero punti per i candidati classificati nella terza categoria « sufficiente »;

selezione attitudinale:

da 7 a 9 punti per i candidati classificati nella prima categoria « ottimo »;

da 3 a 6 punti per i candidati classificati nella seconda categoria « buono »;

zero punti per i candidati classificati nella terza categoria « sufficiente ».

Alla suddetta somma saranno aggiunti i punti da assegnare per i titoli, per un massimo di 30 punti e valutati come segue:

da mezzo a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza Armata di appartenenza, del grado rivestito, nonché del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle a cui verranno destinati i vincitori del concorso;

4 punti per il brevetto di pilotaggio aereo;

da 1 a 10 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per le libere docenze in materie mediche e per quei diploma di specializzazione, rilasciati da cliniche o istituti delle Università, ritenuti meritevoli di considerazione e per la votazione conseguita nell'esame di laurea ed in quello di abilitazione professionale;

i rimanenti punti, a giudizio insindacabile della commissione giudicatrice, saranno assegnati per altri titoli scientifici e di carriera, appresso specificati:

a) lavori scientifici a stampa (con esclusione di quelli con i quali è stata conseguita la laurea o la libera docenza), massimo 5 punti;

b) attestati favorevoli di esiti di concorsi, massimo 5 punti;

c) certificati ufficiali di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti e di ogni altro titolo utile ai fini della compilazione della graduatoria di cui il concorrente sia eventualmente in possesso, massimo 5 punti.

A parità di merito, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i candidati nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificati dei carichi pendenti (rilasciati dalla procura e della pretura);

6) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati;

7) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorché non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornato.

Qualora il candidato, per un qualsiasi motivo, non fosse stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal sindaco.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato né tale certificato né il diploma di laurea in originale o copia autentica ai sensi della lettera a) del precedente art. 7, dovranno, altresì, far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che non abbiano presentato il certificato di abilitazione professionale ai sensi della lettera b) del precedente art. 7, dovranno anche essi far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, tale certificato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) ma dovranno allegare un certificato rilasciato dalla Amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello previsto dal primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o, per altri concorsi, presso l'Amministrazione aeronautica.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi:

dichiarazione di accettazione della nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico (in carta semplice);

dichiarazione (in carta semplice), da rendere anche se negativa, relativa ai servizi civili o militari, di ruolo o non di ruolo, resi in precedenza allo Stato nonché ad altri enti pubblici;

dichiarazione di assunzione dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni sei a decorrere dalla data di nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico (in carta semplice).

Art. 10.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 11.

La nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico sarà conferita ai concorrenti vincitori del concorso, nel limite dei posti indicati nell'art. 1, e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero degli idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso applicativo della durata di mesi sei, con le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

I predetti, superato il corso, conseguiranno la promozione a capitano, con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I tenenti che non superino il corso applicativo saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destinati a completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1983

*Il Ministro*: LAGORIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *gennaio* 1983
*Registro n.* 4 *Difesa, foglio n.* 221

---

ALLEGATO 1

PROGRAMMI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER LA NOMINA A TENENTE MEDICO IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO.

Gli esami consisteranno in:

PROVE OBBLIGATORIE

1) *Esame scritto di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica*

Il tema da svolgere per iscritto di patologia speciale medica o di patologia speciale chirurgica sarà estratto a sorte fra sei temi: tre di patologia speciale medica e tre di patologia speciale chirurgica, proposti dai membri della commissione che, a tal fine, si riuniranno immediatamente prima dell'esame stesso.

Per lo svolgimento del tema scritto sono concesse al massimo otto ore, sotto la sorveglianza della commissione. E' vietata la consultazione di libri o manoscritti, trattati o appunti di qualsiasi genere; è inoltre vietato comunicare fra i candidati.

Pertanto, saranno senzaltro esclusi dal concorso i candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti, manoscritti, o il cui tema, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultasse svolto con l'ausilio di testi comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su un foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma, saranno immediatamente messi in busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci, che apporrà trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma con l'indicazione della data della consegna.

2) *Esami orali di clinica medica e clinica chirurgica*

L'esame avrà luogo al letto del malato.

La commissione sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato.

Il candidato procederà all'esame del malato di cui al caso clinico prescelto, nel termine massimo di trenta minuti.

Potrà prendere appunti e prendere visione dei referti di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari.

Esporrà quindi presso il letto del malato il caso clinico illustrandone la diagnosi, la prognosi e il trattamento curativo.

La commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame, non tralasciando di accertarsi se il candidato possegga praticamente la conoscenza dei metodi semiologici necessari ad un perfetto rilevamento dei dati diagnostici. Al candidato potranno essere rivolte domande su altri argomenti di clinica medica e clinica chirurgica.

La commissione potrà richiedere al candidato un breve resoconto scritto diagnostico, prognostico e terapeutico del caso.

L'esame di clinica medica sarà integrato da interrogazioni sulla medicina d'urgenza e sui mezzi terapeutici e sulle manovre in uso per un pronto soccorso medico.

L'esame verterà pertanto sulle nozioni e sulle cure di urgenza degli accidenti acuti del sistema cardiocircolatorio, respiratorio, dell'apparato digerente, del sistema uropoietico, del sistema nervoso centrale e periferico, ecc., nonché sugli avvelenamenti e sulle lesioni da agenti chimici, termici, elettrici, jonizzanti ecc.

L'esame di clinica sarà integrato da interrogazioni sulla chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e cioè su argomenti relativi ai casi di patologia chirurgica di vari apparati ed organi che abbiano bisogno di pronto intervento.

I candidati saranno chiamati a rispondere pertanto su questi argomenti:

trattamento delle emorragie;
apparecchiature d'urgenza delle fratture;
tecnica della incisione di accessi e flemmoni superficiali;
lussazioni delle più importanti articolazioni e relativo trattamento;
generalità sulle legature delle arterie;
trasfusioni di sangue, plasma (tecnica);
tamponamento delle fosse nasali;
tracheotomia;
puntura della vescica;
cateterismo uretro-vescicale;
primi soccorsi di traumatizzati con particolare riguardo ai cranici, ai vertebrali ed ai toracici; modalità per il loro trasporto;
trattamento immediato delle ustioni;
trattamento dei congelamenti e del colpo di calore;
lavanda gastrica;
rianimazione (metodi e strumentario);
iniezione intracardiaca (tecnica ed indicazioni);
anestesia locale per infiltrazione;
anestesia generale per inalazione;
anestesia generale endovenosa.

*N.B.* — Il candidato potrà essere sottoposto a prova pratica o teorica o ad ambedue secondo il giudizio della commissione.

---

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(in carta da bollo)

*Al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione* - Viale dell'Università n. 4 - 00185 ROMA

Io sottoscritto . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . . . residente a (1) . . . . . . codice postale . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . . . . . . . . n. . . . . numero telefonico . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 10 febbraio 1983

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;
di essere celibe (o ammogliato con o senza prole; o vedovo con o senza prole), con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2) . . . . . . . . . . .;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . . . . . . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4) . . . .

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università di nell'anno . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

di accettare qualsiasi destinazione di servizio;

di assumere in caso di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico l'obbligo di permanere in servizio per un periodo di anni sei a decorrere dalla data del decreto di nomina;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito .,

allego il certificato di esito di leva.

li

Firma .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (6) .

---

(1) Luogo di residenza, con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza.

L'aspirante dovrà specificare se sia stato o meno giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, di un notaio o del cancelliere. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

---

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE
(in carta semplice)

Il sottoscritto dott.
nato a . . in data .
in conformità di quanto prescritto dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 912, dichiara di assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni 6 (sei), a decorrere dalla data di nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

---

ALLEGATO 4

*Timbro dell'ente*

DICHIARAZIONE MEDICA
(in carta da bollo)

Il (1) . nato a .
(provincia di . .) il . . sottoposto a visita medica in data odierna è risultato idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

, li .

*L'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario*

---

(1) Indicare il grado, matricola, l'Arma o il Corpo, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.

**(830)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico esecutivo presso l'Università di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso il centro e per il posto sottoindicato:

*Centro di calcolo elettronico* . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in informatica, matematica, fisica, chimica, chimica industriale, ingegneria, economia e commercio, economia aziendale, scienze statistiche ed economiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di lettere e filosofia*:

servizi generali . . . . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

**(824)**

### Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di medicina legale e delle assicurazioni posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(825)

### Concorsi a posti di coadiutore, di tecnico esecutivo e di bidello presso l'Università di Parma

E' indetto pubblico concorso, per esami, a ventiquattro posti di coadiutore (quarta qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, presso l'Università di Parma.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il Laboratorio fotografico del rettorato per un posto.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di semeiotica medica posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarta qualifica funzionale) presso il centro e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di economia e commercio*:

centro di calcolo elettronico e meccanografico . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di clinica oculistica . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di clinica neurologica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di anatomia umana normale . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di medicina veterinaria*:

istituto di anatomia degli animali domestici . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarta qualifica funzionale) presso i servizi generali e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di economia e commercio*:

servizi generali . . . . . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria (seconda qualifica funzionale).

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma - Divisione del personale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

**(823)**

**Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi.**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 103, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi - istituto di elettrotecnica - Monteluco di Roio (L'Aquila), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 marzo 1983, ore 10,30;
seconda prova: 9 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi - istituto di fisica tecnica - facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 11 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 137, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi - facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 marzo 1983, ore 9,30;
seconda prova: 3 marzo 1983, ore 9,30.

**(877)**

**Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Catania**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 23, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania - facoltà di lettere e filosofia - piazza Università - Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 2 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 86, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania - istituto di fisica - corso Italia, 57 - Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 marzo 1983, ore 8,30;
seconda prova: 10 marzo 1983, ore 8,30.

(878)

**Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Sassari**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 36, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di magistero - istituto e laboratorio di geografia piazza C. di Moriana n. 9 - Sassari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 marzo 1983, ore 9;
seconda prova pratica: 7 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 73, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Sassari - facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali - istituto di botanica - via Muroni, 25 Sassari secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° marzo 1983, ore 10;
seconda prova pratica: 2 marzo 1983, ore 10.

(879)

**Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Venezia**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Venezia, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 1, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Venezia, seminario di diritto, facoltà di economia e commercio, secondo il seguente calendario: Dorsoduro, 3911, Cà Bottacin, Venezia:

prima prova scritta: 25 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova: 26 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Venezia, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 30, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Venezia, facoltà di lettere e filosofia - Dorsoduro, 1686/1687 - S. Sebastiano - Venezia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 11 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Venezia, facoltà di chimica industriale, gruppo di discipline n. 83, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Venezia - istituto di chimica industriale, facoltà di chimica industriale - Dorsoduro n. 2137 - S. Marta, Venezia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 2 marzo 1983, ore 9.

(880-926)

**Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Milano**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 76, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano - dipartimento di fisiologia e biochimica generale - via Celoria 26 - Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 marzo 1983, ore 10;
seconda prova: 15 marzo 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 93, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano - sede distaccata del dipartimento di matematica - via Cicognara, 7 - Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 aprile 1983, ore 10;
seconda prova: 15 aprile 1983, ore 10.

(881)

**Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 88, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze - istituto di fisica «Antonio Garbasso» - largo E. Fermi, 2 - Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova: 8 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 9 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 142, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze - istituto di economia e politica agraria - piazzale delle Cascine, 18 - Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova: 1° marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 2 marzo 1983, ore 9.

(875)

**Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 79, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari - istituto di mineralogia e petrografia - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - piazza Umberto I, n. 1, 2° piano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 marzo 1983, ore 10, Aula *B*;
seconda prova: 18 marzo 1983, ore 9, Aula *C*.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 82, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari - dipartimento farmaco-chimico - facoltà di farmacia - via Amendola n. 173 - piano terra, aula C, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 marzo 1983, ore 10;

seconda prova: 11 marzo 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 128, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari - dipartimento di elettrotecnica ed elettronica - Università di Bari, via Re David n. 200, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 marzo 1983, ore 9;

seconda prova: 3 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 16, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari - istituto di storia moderna e contemporanea - facoltà di giurisprudenza - biblioteca, piano VI piazza Cesare Battisti - Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 marzo 1983, ore 9;

seconda prova: 3 marzo 1983, ore 9.

(876)

**Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Torino**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Torino - istituto di patologia generale - corso Raffaello n. 30 - Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 marzo 1983, ore 10;

seconda prova: 16 marzo 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 143, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Torino - istituto miglioramento genetico e produzione delle sementi - via P. Giuria n. 15 - Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 marzo 1983, ore 9;

seconda prova: 10 marzo 1983, ore 9.

(874)

**Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trento**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trento, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 89, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trento - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Povo di Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° marzo 1983, ore 9,30;

seconda prova scritta: 2 marzo 1983, ore 9,30.

(872)

**Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario navale di Napoli.**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario navale di Napoli, facoltà di scienze nautiche, gruppo di discipline n. 109, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 24 aprile 1982, si svolgeranno presso i locali dell'Istituto universitario navale - via Acton, 38 - Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 febbraio 1983, ore 11;

seconda prova, svolgimento di una lezione: 2 marzo 1983, ore 9.

(873)

**Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Genova.**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova - facoltà di scienze politiche, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 marzo 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 4 marzo 1983, ore 10.

(882)

**Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 91, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli - istituto di matematica «R. Caccioppoli» - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Mezzocannone, 8 - Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 febbraio 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 1° marzo 1983, ore 9.

(883)

**Aumento, da due a tre, del numero dei posti del concorso ad ostetrica presso l'Università di Siena**

I posti di ostetrica in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ostetriche delle Università (sesta qualifica funzionale) presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1982, sono aumentati da due a tre.

(826)

**Aumento, da nove a tredici, del numero dei posti del concorso a bidello presso l'Università di Venezia**

I posti di bidello in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle Università (seconda qualifica funzionale) presso l'Università di Venezia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 22 dicembre 1982 alla pag. 9289, sono aumentati da nove a tredici.

(827)

**Rinvio del diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Messina, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 22.**

Il diario delle prove d'esame del concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 22 già fissato per i giorni 28-29 gennaio 1983, ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 1983, pag. 252, sono state rinviate a data da destinarsi.

(884)

## REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 77, IN PAVIA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente medico di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di assistente di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Pavia.

**(80/S)**

## REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 36, IN SUSA

**Concorso ad un posto di primario di chirurgia presso il presidio ospedaliero di Susa**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia presso il presidio ospedaliero di Susa.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Susa (Torino).

**(82/S)**

## OSPEDALE DI MONZA

**Concorso ad un posto di primario del secondo servizio di anestesia e rianimazione**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del secondo servizio di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Monza (Milano).

**(83/S)**

## REGIONE LIGURIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4, IN ALBENGA

**Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale presso l'ospedale civile di Alassio**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale presso l'ospedale civile di Alassio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno succesivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore medicina di base sul territorio della regione, in Genova.

**(78/S)**

## REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 10/D, IN FIRENZE

**Concorso ad un posto di primario di medicina generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale - Ufficio concorsi dell'U.S.L. presso il C.T.O., in Firenze.

**(77/S)**

## REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 2, IN CARRARA

**Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso il presidio ospedaliero di Massa**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso il presidio ospedaliero di Massa.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa personale dell'ente in Carrara (Massa-Carrara).

**(79/S)**

## OSPEDALE « MORIGGIA PELASCINI » DI GRAVEDONA

**Concorso ad un posto di primario chirurgo**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gravedone (Como).

**(84/S)**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 37 dell'8 febbraio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

*Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 1/23 - Presidio ospedale Martini, in Torino*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a undici posti di infermiere generico.

*Regione Liguria - Unità sanitaria locale n. 4 - Presidio ospedaliero di Alassio*: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di terapista della riabilitazione.

*Regione Liguria - Unità sanitaria locale n. 8 - E.O. Martinez, in Genova-Pegli*: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di infermiere professionale.

# REGIONI

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1982, n. **90**.

**Provvedimenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, in attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 14 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità della legge*

La presente legge detta norme per la tutela del patrimonio idrico interno e costiero della Regione, tramite un suo corretto e razionale utilizzo, nonchè per la protezione dei corpi idrici dai danni derivanti da una degradazione della loro qualità che ne impedisca l'uso plurimo, come bene sociale, ai fini potabili, irrigui, produttivi, ricreativi e balneari.

A tal fine la Regione promuove la conservazione ed il risanamento delle risorse idriche, e, in attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni, opera il censimento dei corpi idrici, istituisce il catasto regionale delle acque ed approva il piano di risanamento delle acque.

Art. 2.

*Censimento dei corpi idrici*

La giunta regionale effettua il censimento dei corpi idrici superficiali e sotterranei presenti nel territorio regionale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni.

I dati del censimento dei corsi idrici riguardano:

*a*) le caratteristiche idrologiche, idrogeologiche, fisiche, chimiche, biologiche ed il loro andamento nel tempo;

*b*) tutti gli usi diretti o indiretti in atto quali utilizzazioni o derivanti o scarichi.

Art. 3.

*Istituzione del catasto regionale delle acque*

E' istituito il catasto regionale delle acque.

Esso è formato dai dati raccolti in modo coordinato e continuativo, secondo i criteri e le metodologie di cui all'allegato I della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Il catasto si articola territorialmente su base comunale, intercomunale, di comunità montane e provinciale.

La giunta regionale ne cura l'organizzazione e la tenuta.

Art. 4.

*Contenuto del catasto*

Nel catasto dei corpi idrici sono inseriti tutti quei dati che hanno attinenza con la gestione e la buona conservazione dei corpi idrici, ed in particolare:

*a*) caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

*b*) caratteristiche idrologiche, usi diretti ed indiretti, utilizzazioni in atto;

*c*) insediamenti che generano gli scarichi, anche per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, primo comma, lettera *d*) della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni;

*d*) numero, caratteristiche e tipi di scarichi, sia pubblici che privati in corsi d'acqua superficiali, sul suolo, negli strati superficiali del suolo ed in fognatura, anche ai fini di cui agli articoli 16, 17 e 18 della citata legge n. 319/1976;

*e*) autorizzazioni allo scarico di acque di rifiuto, rilasciate ad operatori pubblici o privati ai sensi dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni;

*f*) suoli e tipi di colture interessati dagli scarichi;

*g*) impianti di acquedotto, fognature e depurazione;

*h*) definizione dello stato giuridico dei corpi idrici.

Art. 5.

*Raccolta ed aggiornamento dei dati del catasto*

La giunta regionale organizza il sistema di acquisizione, memorizzazione ed elaborazione dei dati, coordinandolo con il sistema informativo della Regione e tenuto conto degli elementi già raccolti attraverso il piano denominato «Piano di intervento per la tutela delle acque».

I comuni, i consorzi intercomunali, le comunità montane e le province provvedono alla raccolta ed aggiornamento dei dati, nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legge dello Stato in materia di controllo e di gestione.

Art. 6.

*Utenze del catasto*

Lo Stato, le province, i comuni singoli ed associati possono avvalersi gratuitamente dei dati del censimento e del catasto per l'esercizio delle rispettive funzioni.

L'utilizzo dei dati da parte di altri soggetti, pubblici e privati, è disciplinato dalla giunta regionale, con la precisazione delle rispettive tariffe.

Art. 7.

*Compiti dei comuni o consorzi di comuni*

I comuni o loro consorzi esercitano le funzioni ad essi attribuite dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare:

1) autorizzazione, controllo e disciplina di scarichi civili ed industriali in acque superficiali, suolo, sottosuolo e fognatura;

2) gestione e controllo sugli acquedotti, fognature, depurazione e smaltimento fanghi;

3) regolamentazione degli scarichi che non immettono in pubblica fognatura, sulla base del disciplinare emanato dalla Regione nell'ambito del piano regionale di risanamento delle acque di cui al successivo art. 9.

Art. 8.

*Normative integrative e di attuazione*

La Regione emana le normative integrative e di attuazione dei criteri e delle norme generali predisposti dallo Stato secondo quanto previsto dall'art. 2, primo comma, lettere *d*) ed *e*), della legge 10 maggio 1976, n. 319, con riferimento a quanto previsto negli allegati alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque.

Art. 9.

*Piano regionale di risanamento delle acque*

In attuazione dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni, la giunta regionale elabora le proposte di piano di risanamento delle acque, sentita la consulta regionale per la tutela del patrimonio idrico, di cui al successivo art. 10.

Il piano è approvato dal consiglio regionale ed è così articolato:

*a*) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione;

*b*) individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi di cui alla precedente lettera *a*), in riferimento alla situazione attuale ed ai programmi di sviluppo dei vari settori di utilizzazione;

*c*) definizione delle priorità di intervento, in riferimento alla urgenza delle iniziative ed ai programmi già in corso;

*d*) indicazione degli ambiti territoriali omogenei ottimali per iniziative consortili finalizzate alla organizzazione ed alla gestione dei servizi di cui alla precedente lettera *a*);

*e*) riorganizzazione delle strutture tecnico-amministrative predisposte ai pubblici servizi di acquedotto, fognature, depurazione;

*f*) definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilità per tutti i tipi di scarico.

Art. 10.

*Consulta regionale per la tutela del patrimonio idrico*

Al fine di assicurare la partecipazione degli enti locali alla elaborazione del piano regionale di risanamento delle acque, nonchè la promozione degli interventi locali secondo le indicazioni del piano stesso, è istituita la consulta regionale per la tutela del patrimonio idrico, composta dai seguenti membri:

1) presidente della giunta regionale o suo delegato e componenti della giunta preposti ai settori competenti;

2) presidenti delle province;

3) presidenti delle comunità montane;

4) sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

La consulta è costituita con decreto del presidente della giunta che la presiederà, con facoltà di delega.

La consulta, su determinati argomenti di particolare interesse, puo sentire il parere di esperti.

Art. 11.

*Ufficio tutela ambiente*

Presso il settore sanità-igiene ed ecologia, nell'ambito della competente unità organizzativa, è istituito l'ufficio per la tutela dell'ambiente.

Esso svolge i seguenti compiti:

1) coordina le attività degli organi regionali e degli enti locali al fine del censimento dei corpi idrici, e della formazione del catasto delle utenze e degli scarichi e del rilevamento dell'inquinamento atmosferico;

2) predispone le normative integrative e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319;

3) fornisce indirizzi in ordine alla predisposizione degli schemi di regolamento comunale di igiene; verifica l'attuazione del piano regionale di risanamento delle acque e predispone gli strumenti conoscitivi per i provvedimenti di competenza della provincia e dei comuni ai sensi dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

4) propone ogni utile iniziativa per la effettuazione di studi e ricerche relative alla tutela dell'ambiente;

5) formula, previa istruttoria, pareri e proposte in merito alla richiesta di autorizzazione agli scarichi in recipienti idrici di competenza della Regione;

6) predispone la normativa ed ogni altra utile iniziativa in materia di inquinamento atmosferico, acustico e del suolo;

7) coordina le iniziative in applicazione delle leggi n. 319/1976 e n. 650/1979;

8) svolge ogni altra attività consultiva, di iniziativa, di studio e di controllo per l'attuazione della presente legge;

9) coordina l'attività in materia di tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro.

L'ufficio è composto da:

*a*) un dipendente in servizio presso la Regione, appartenente al ruolo amministrativo del sesto o del settimo livello funzionale;

*b*) un funzionario medico con specializzazione in igiene e/o medicina del lavoro;

*c*) un funzionario in servizio presso la Regione, munito di laurea in ingegneria sanitaria o in ingegneria chimica;

*d*) un dipendente in servizio presso la Regione con la qualifica di istruttore o con qualifica equipollente;

*e*) un dipendente con qualifica non inferiore a collaboratore o con qualifica equipollente, comunque in servizio presso la Regione.

Possono essere chiamati a far parte dell'ufficio tutela ambiente i dipendenti degli ex Enti soppressi, comandati alla Regione ai sensi e per gli effetti delle leggi n. 386/74 e n. 349/77.

La Regione, per il rilevamento dei dati, l'esecuzione degli studi necessari e l'elaborazione dei progetti di cui agli articoli 2, 8, 9 della presente legge, nonchè per il conseguimento degli altri obiettivi di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni ed alla presente legge, è autorizzata ad avvalersi dell'ausilio di enti, istituti universitari, istituti di ricerca, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Per la elaborazione ed il coordinamento degli atti in materia di gestione delle risorse idriche, nonchè, in particolare, per il coordinamento delle attività e degli studi affidati a strutture esterne all'amministrazione regionale, la Regione è altresì autorizzata ad avvalersi di consulenti particolarmente qualificati con provata esperienza tecnico-professionale e che operano nel campo delle discipline oggetto della presente legge.

Gli incarichi di consulenza sono conferiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e della legge regionale 11 aprile 1973, n. 16 e sono regolati da apposite convenzioni.

Art. 12.

*Erogazione dei contributi*

La Regione concede contributi agli enti locali impegnati nella raccolta ed organizzazione dei dati e delle notizie di cui agli articoli 3, 4, 5, della presente legge, effettuate nell'esercizio delle rispettive competenze in materia di controllo e di gestione.

Art. 13.

*Norma finanziaria*

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato, per l'anno 1982, in complessive L. 1.272.045.238 ai sensi dell'art. 4, primo e secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nel bilancio di previsione per l'esercizio 1982.

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 211. — Assegnazione dello Stato di fondi per la tutela delle acque dall'inquinamento - in aumento L. 1.272.045.238.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Cap. 2676 (di nuova istituzione nel sett. 26, tit. II, sez. VIII, Catg. III, dest. progr. I, nat. giur. I), denominato « Spese per il censimento dei corpi idrici, istituzione del catasto regionale delle acque e piano di risanamento delle acque - art. 4, primo e secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650 », con lo stanziamento di L. 1.272.045.238.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 dicembre 1982

NENNA D'ANTONIO

(668)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830400)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | |
|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | |
| | annuale | L. 81.000 |
| | semestrale | L. 45.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | |
| | annuale | L. 113.000 |
| | semestrale | L. 62.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | |
| | annuale | L. 108.000 |
| | semestrale | L. 60.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:* | |
| | annuale | L. 96.000 |
| | semestrale | L. 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | |
| | annuale | L. 186.000 |
| | semestrale | L. 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. 31.000 |

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

**Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

**Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 20.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 2.000 |

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.**